



STATUTO del CLUB PATTINAGGIO ASCONA

* * * * *

I. DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

Art. 1 – Denominazione e sede

1. Sotto la denominazione di «CLUB PATTINAGGIO ASCONA» (in seguito anche solo “CPA” o “Club”) è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS) con sede ad Ascona.
2. Il Club è apartitico e aconfessionale. Può prendere posizione negli ambiti in cui è direttamente interessato, o lo sono i rispettivi soci, e può tutelare, anche per il tramite di terzi, i propri interessi e quelli dei soci.

Art. 2 – Scopo

Scopo del Club Pattinaggio Ascona è quello di curare e sviluppare lo sport del pattinaggio, sia a livello amatoriale che a livello competitivo, senza scopo di lucro. Il campo d'azione comprende segnatamente:

- a. la promozione dello sport del pattinaggio in tutte le sue discipline;
- b. l'organizzazione di corsi, test, spettacoli, gare e altri eventi;
- c. l'organizzazione di competizioni regionali, nazionali e internazionali;
- d. la cura di buone relazioni tra i soci e con altri club di pattinaggio.

Art. 3 – Affiliazioni e regolamenti

1. Il Club è membro della Swiss Ice Skating (SIS), nonché della Federazione Ticinese di Pattinaggio (FTP). In quanto tale, è obbligato al rispetto dei rispettivi statuti e regolamenti tecnici, nonché di quelli dell'International Skating Union (ISU).

2. Il Club aderisce ai principi della Carta etica nello sport, dello Statuto in materia etica dello sport svizzero e dello Statuto sul doping di Swiss Olympic, che costituiscono la base dell'attività del Club. Il CPA si impegna a promuoverne il rispetto nell'ambito delle proprie attività.
3. Il Club può aderire ad associazioni con ulteriori scopi analoghi.

Art. 4 – Impegno collettivo

1. I soci, gli atleti, gli insegnanti e i collaboratori riconoscono e rispettano tali principi e si impegnano a diffonderli al proprio interno.
2. Salvo i diritti inderogabili previsti dal diritto svizzero, le presunte violazioni in materia di doping ed etica verranno deferite a Swiss Sport Integrity, secondo criterio e valutazione da parte del Comitato.

Art. 5 – Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie del Club derivano in particolare dalle quote sociali, dal patrimonio dell'associazione, da donazioni private o pubbliche e da proventi di eventi organizzati dal Club.

II. SOCI

Art. 6 – Categorie di soci

Il Club si compone delle seguenti categorie di soci:

- a. Soci attivi: atleti che hanno pagato la tassa sociale. Se minorenni, sono validamente rappresentati da un genitore o dal rappresentante legale.
- b. Soci onorari: persone fisiche o giuridiche nominate dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato, in riconoscimento di particolari meriti verso il pattinaggio o il Club. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale.

Art. 7 – Ammissione e pagamento della tassa sociale

1. La domanda di ammissione si effettua compilando il formulario d'iscrizione e versando la tassa sociale, che deve essere pagata entro 30 giorni.
2. Il Comitato decide a maggioranza in via definitiva sull'ammissione o sul rigetto della domanda. Il rifiuto può essere comunicato senza indicazione dei motivi.

Art. 8 – Fine dell'adesione

L'adesione cessa:

- a. per espulsione deliberata dal Comitato in caso di comportamento antisportivo o lesivo degli interessi del Club. Contro l'espulsione è dato diritto di ricorso scritto all'Assemblea Generale entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- b. per mancato pagamento della tassa stagionale, delle quote sociali o altre fatture nonostante regolare sollecito scritto. L'esclusione non esonera il pagamento delle iscrizioni a gare, test o lezioni/pacchetti effettuati prima dell'esclusione. L'eventuale reintegrazione a socio attivo dopo il saldo degli scoperti è decisa dal Comitato.

III. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 9 – Diritto di voto

1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale:
 - a. i soci attivi che hanno già sostenuto e superato almeno un test stellina e che hanno pagato la tassa sociale; se minorenni, il diritto di voto è esercitato da un genitore o dal rappresentante legale;
 - b. i soci attivi maggiorenni che hanno pagato la tassa sociale.
2. Ogni avente diritto di voto dispone di un solo voto. È ammessa la rappresentanza tramite procura scritta per un massimo di 2 soci. Il genitore o il rappresentante legale di soci minorenni esercita il diritto di voto in ragione di un voto per socio.

Art. 10 – Obblighi dei soci

Con l'adesione al Club Pattinaggio Ascona ogni socio si impegna a rispettare il presente Statuto, le decisioni degli organi preposti e i regolamenti delle federazioni di riferimento. L'esercizio dello sport del pattinaggio avviene a proprio rischio; i soci sono tenuti a disporre di un'adeguata copertura assicurativa personale. Il Club declina ogni responsabilità per incidenti o danni a terzi.

Art. 11 – Obbligo di versare la quota sociale

1. Le quote sociali sono fissate annualmente dall'Assemblea Generale, su proposta del Comitato.
2. I soci tenuti al pagamento della quota sociale devono corrisponderla entro 30 giorni dall'adesione, rispettivamente dal ricevimento della cedola di versamento. In caso

di ritardo nel pagamento, il Comitato può, a sua discrezione, applicare tasse di diffida. Resta riservata l'eventuale espulsione dal Club per mancato pagamento così come previsto dall'art.8 lett. b del presente Statuto.

IV. ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 12 – Organi

Gli organi del Club Pattinaggio Ascona sono:

- a. l'Assemblea Generale;
- b. il Comitato;
- c. l'Ufficio di revisione.

Art. 13 – Periodo di esercizio

1. Il periodo di esercizio del Club inizia il 1° giugno e termina il 31 maggio dell'anno successivo.
2. In presenza di giustificati motivi, il Comitato può determinare un altro periodo di riferimento; in tal caso, informa l'assemblea generale e ne dà notizia all'Ufficio di revisione.

V. ASSEMBLEA GENERALE

Art. 14 – Ruolo e convocazione dell'assemblea

1. L'Assemblea Generale è l'organo supremo del Club. Si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, entro il 30 giugno di ogni anno sociale, e viene convocata dal Comitato con almeno 15 giorni di preavviso mediante comunicazione scritta cartacea o per posta elettronica a tutti i soci, con indicazione dell'ordine del giorno.
2. Documentazione che il Comitato ritenesse utile per la discussione di una o più trattande, devono essere inviati ai soci almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

Art. 15 – Convocazione in via straordinaria

1. Un'Assemblea straordinaria può essere convocata:
 - a. su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto;
 - b. su decisione del Comitato.

2. Nei casi di cui ai punti che precedono, il Comitato convoca l'assemblea straordinaria entro 1 mese dalla decisione rispettivamente dalla ricezione della richiesta.

Art. 16 – Competenze dell'Assemblea Generale

Sono di competenza dell'Assemblea Generale:

- a. l'approvazione del verbale dell'ultima Assemblea;
- b. l'approvazione del resoconto annuale di attività;
- c. l'approvazione dei conti annuali e del bilancio;
- d. l'approvazione della relazione dei revisori e lo scarico del Comitato;
- e. l'elezione del Comitato e la nomina del Presidente;
- f. la nomina dell'Ufficio di revisione;
- g. la fissazione delle quote sociali e delle tasse stagionali;
- h. le modifiche dello statuto;
- i. la nomina dei soci onorari;
- j. le decisioni sui ricorsi contro espulsioni;
- k. lo scioglimento del Club.

Art. 17 – Deliberazioni

1. L'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi, conformemente all'art. 67 CCS.
2. Le votazioni avvengono per alzata di mano.
3. I membri di comitato hanno diritto di voto e in caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.
4. Non si può deliberare su oggetti non iscritti all'ordine del giorno (art. 67 CCS).
5. Nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra il Club da una parte ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea retta dall'altra parte, il socio è escluso per legge dal diritto di voto, conformemente all'art. 68 CCS.

Art. 18 – Candidature e proposte

1. I soci che intendono candidarsi come membro di Comitato devono presentare la propria candidatura per iscritto al Comitato entro il 31 gennaio.
2. Le proposte di modifica dello statuto e le proposte generali dei soci devono pervenire al Comitato per iscritto entro il 31 marzo.

VI. COMITATO

Art. 19 – Composizione e ruoli

1. Il Comitato è l'organo amministrativo del Club e si compone di un minimo di 5 e di un massimo di 7 membri. Le cariche all'interno del Comitato sono le seguenti:
 - a. Presidente
 - b. Vicepresidente
 - c. Cassiere
 - d. Segretario
 - e. membro
 - f. membro
 - g. membro
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale. Le restanti cariche sono ripartite tra i membri del Comitato nella prima seduta successiva all'elezione.

Art. 20 – Incompatibilità

Non possono far parte contemporaneamente del Comitato due membri dello stesso nucleo familiare (coniugi, conviventi, genitori e figli, fratelli e sorelle, suoceri e generi/nuore/abbiatici). I dipendenti del Club non possono far parte del Comitato.

Art. 21 – Durata del mandato e dimissioni

1. I membri del Comitato restano in carica un anno e sono rieleggibili.
2. Le dimissioni da un incarico nel Comitato devono essere comunicate per iscritto entro il 31 dicembre del periodo di esercizio in corso. In caso di dimissioni durante l'anno, il Comitato può provvedere direttamente alla sostituzione ad interim fino alla successiva Assemblea Generale.

Art. 22 – Competenze del Comitato

Sono di competenza esclusiva del Comitato:

- a. l'applicazione degli statuti e dei regolamenti;
- b. la gestione ordinaria e straordinaria del Club;
- c. la convocazione dell'Assemblea Generale;
- d. l'esame delle domande di ammissione e le decisioni di espulsione;
- e. la nomina di eventuali commissioni speciali;
- f. l'assunzione e il licenziamento del personale;
- g. l'allestimento del preventivo del bilancio annuale;
- h. la fissazione delle tariffe delle prestazioni;
- i. l'adozione dei regolamenti interni;

- j. l'allestimento del programma annuale;
- k. la cura dei rapporti con autorità, federazioni, insegnanti e operatori di impianti sportivi, nonché con i media.

Art. 23 – Deliberazioni del Comitato

Il Comitato delibera validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale.

Art. 24 – Rappresentanza

- 1. Il Club è validamente rappresentato verso terzi dalla firma collettiva a due del Presidente (o, in sua assenza, del Vicepresidente), congiuntamente ad un membro del Comitato.
- 2. I diritti di firma sui conti bancari sono esercitati mediante firma collettiva a due del Presidente e del Cassiere.

Art. 25 – Ruoli specifici

- 1. Il Presidente dirige il Comitato e le Assemblee Generali ed è il referente principale del Club verso terzi. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.
- 2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente.
- 3. Il Cassiere è responsabile dell'amministrazione contabile e finanziaria del Club, provvede segnatamente all'incasso delle somme dovute, al pagamento delle spese autorizzate dal Comitato.
- 4. Il Segretario gestisce la corrispondenza e redige i verbali delle Assemblee e delle sedute di Comitato.
- 5. Eventuali altri ruoli specifici, definiti dal Comitato, sono indicati nell'organigramma.

Art. 26 – Protezione dei dati

- 1. Il Club tratta i dati personali dei soci esclusivamente nella misura necessaria al conseguimento dello scopo indicato all'art. 2 del presente Statuto. I dati dei soci non sono comunicati ad altri soci, salvo che ciò sia imposto o consentito da una disposizione di legge.
- 2. Per quanto non espressamente disciplinato, il trattamento dei dati personali avviene in conformità alla Legge federale sulla protezione dei dati.

VII. UFFICIO DI REVISIONE

Art. 27 – Composizione e compiti

1. Il controllo finanziario del Club è affidato a due revisori dei conti, nominati dall'Assemblea Generale, che compongono l'Ufficio di revisione del Club. Restano in carica un anno e sono rieleggibili.
2. I revisori verificano i libri contabili, le ricevute, la cassa e l'inventario, e presentano ogni anno una relazione scritta all'Assemblea Generale. L'ispezione dei libri contabili deve essere consentita in qualsiasi momento.
3. I revisori non possono essere contemporaneamente membri del Comitato. In alternativa, il compito di revisione può essere affidato a una società fiduciaria esterna.

VIII. COMMISSIONI SPECIALI

Art. 28 – Istituzione e compiti

Il Comitato può istituire commissioni speciali di carattere transitorio per gestire l'organizzazione di eventi particolari o per supportare il Comitato in situazioni di grande impegno. Almeno un membro del Comitato deve far parte di ogni commissione speciale in qualità di responsabile. Le commissioni riferiscono del loro operato al Comitato e si sciolgono al raggiungimento dello scopo, per decisione del Comitato.

IX. PATRIMONIO

Art. 29 – Responsabilità

1. Per i debiti del Club risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione.
2. I soci non sono in alcun modo personalmente responsabili per i debiti del Club.
3. I profitti derivanti da manifestazioni devono essere reinvestiti per il raggiungimento degli scopi del Club.

X. MODIFICA DELLO STATUTO

Art. 30 – Procedura

1. Lo statuto può essere modificato con delibera dell'Assemblea Generale quando i 2/3 dei soci aventi diritto di voto presenti sono favorevoli. La proposta di modifica, corredata del nuovo testo e di una breve motivazione, deve pervenire al Comitato per iscritto entro il 31 marzo. Il Comitato la comunica ai soci unitamente all'ordine del giorno dell'Assemblea.
2. Le modifiche possono essere proposte dal Comitato o da almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto.

XI. SCIoglimento

Art. 31 – Procedura

1. Lo scioglimento del Club può essere proposto dal Comitato o da almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, con richiesta scritta e motivata. La richiesta può essere presentata in ogni tempo.
2. Lo scioglimento del Club può essere deciso solo in un'Assemblea Generale straordinaria convocata a tal fine; la convocazione segue l'art. 15 del presente Statuto.
3. Per lo scioglimento è richiesta l'approvazione di due terzi di tutti i soci aventi diritto di voto.
4. Qualora il quorum non sia raggiunto, deve essere convocata una seconda assemblea entro un mese. In tale assemblea, l'associazione può essere sciolta con la maggioranza semplice anche se sono presenti meno di tre quarti dei membri.

Art. 32 – Destinazione del patrimonio

In caso di scioglimento del Club Pattinaggio Ascona, il patrimonio del Club viene interamente devoluto a Swiss Ice Skating (SIS) o, in alternativa, a un'associazione con scopi analoghi, apartitica e aconfessionale, affiliata alla SIS.

XII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – Diritto applicabile e foro

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia allo statuto della Federazione Ticinese di Pattinaggio (FTP), a quello di Swiss Ice Skating (SIS) e al Codice Civile Svizzero (CCS).
2. Per le azioni promosse nei confronti del Club è competente, quale foro, quello del luogo in cui il CPA ha la propria sede.

Art. 34 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è stato revisionato nella sua totalità ed è stato approvato in occasione dell'Assemblea Generale del 17 settembre 2026.
2. Lo statuto dell'assemblea costitutiva del 7 marzo 1961 e ogni sua versione successiva sono abrogati.
3. Il presente Statuto entra in vigore il 18 settembre 2026.

Il Presidente	La Segretaria
Fabio Ferraro	Giulia Marchiana